

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia del Sole percorso Verona – Firenze
CIG 7374971299 - CUP C92C17000200001

Termine ultimo per richieste scritte di chiarimenti e/o informazioni: 13/03/2018

Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 26/03/2018

Seduta pubblica di gara: ore 9,30 del giorno 28/03/2018, presso la Città metropolitana di Bologna – via Zamboni 13 – Bologna

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO:

Città metropolitana di Bologna – C.F. 03428581205

Via Zamboni, 13 – 40126 Bologna

Servizio amministrativo e gare opere pubbliche – via San Felice, 22 – 40122 Bologna

Tel. 051 6598580 – 0516598303 – Fax 051 6598694

e-mail: amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it

Per informazioni tecniche: tel. 0516598850 - ursula.montanari@cittametropolitana.bo.it

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Sito istituzionale: www.cittametropolitana.bo.it

Indice generale

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 CHIARIMENTI.....	4
2.3 COMUNICAZIONI.....	4
3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO	5
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
3.2 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA - FINANZIAMENTO.....	5
3.3 DURATA DELL'APPALTO.....	6
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	7
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	9
5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	9
5.2) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	9
5.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI.....	10
6. AVVALIMENTO	14
7. SUBAPPALTO	15
8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
9. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	16
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
11.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	19
11.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	21
11.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	23
11.4) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.....	25
11.5) DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	25
11.6) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	26
12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	28
13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	28
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
17. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
21. DURATA DEL PROCEDIMENTO	41
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le disposizioni per la partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, la documentazione da presentare a corredo della stessa, la procedura e i criteri di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 1502 PG 76582 del 21/12/2017 e avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è il territorio delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, che hanno sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il MIBACT, il Protocollo d'Intesa per la "Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze" [codice NUTS della Regione Emilia-Romagna, individuata come soggetto che effettua il coordinamento e capofila delle regioni coinvolte: ITH5].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dirigente dell'Area servizi territoriali metropolitani, ing. Pietro Luminasi (pietro.luminasi@cittametropolitana.bo.it).

CIG 7374971299 - CUP C92C17000200001.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando GUUE
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Schema di contratto e relativi allegati B-C-D
- 4) Studio di prefattibilità e relativi allegati (Allegato A allo schema di contratto)
- 5) Elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara
- 6) Modulistica per la partecipazione alla gara:
 - Modello 1) *Domanda di partecipazione*;
 - Modello 2) *D.G.U.E. Documento Gara Unico Europeo aggiornato al decreto correttivo al Codice dei contratti*;
 - Modello 3) *Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti per partecipare alla gara e integrativa del D.G.U.E.*;
 - Modello 4) *Offerta economica*.

Tutta la documentazione di gara e la modulistica richiamata nel presente disciplinare risulta pubblicata al seguente indirizzo internet per l'accesso gratuito, illimitato e diretto:
<http://www.cittametropolitana.bo.it> - Sezione Bandi di gara – *link:*
<http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>

2.2 CHIARIMENTI

Richieste di informazioni inerenti la presente procedura dovranno pervenire, esclusivamente in lingua italiana e per iscritto, a mezzo PEC cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it entro il 13 marzo 2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.cittametropolitana.bo.it> - Sezione Bandi di gara ***link:***

<http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo se aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica della Ciclovía del Sole percorso Verona – Firenze. Per il dettaglio delle prestazioni ricomprese nel servizio di cui trattasi si rimanda all'art. 3 dello Schema di contratto parte integrante della documentazione di gara nonché all'allegato C allo stesso (Dettaglio prestazioni professionali).

Codice CPV: 71322500-6

3.2 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA - FINANZIAMENTO

L'importo a base di gara è pari ad € 679.619,18, IVA ed oneri previdenziali esclusi.

La cifra di cui sopra è stata determinata con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come risulta in dettaglio dalla tabella "Elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara" allegata alla documentazione di gara e di seguito sintetizzato:

Categoria opera D.M. 17/06/16	Destinazione funzionale - Identificazione delle opere	ID Opere D.M. 17/06/16	Grado complessità (G) D.M. 17/06/16	Importo netto lavori in Euro	Importo netto onorario in Euro	CORRISPONDENZE	
						Classe e Categoria L.143/1949	Classe e Categoria D.M.18/11/71
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	Manutenzione - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	V.01	0,40	4.476.860,00	31.573,90	VI/a	II/a
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	Viabilità ordinaria - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	V.02	0,45	19.680.250,00	182.333,90	VI/a	II/a
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,	S.04	0,90	17.326.615,00	201.918,02	IX/b	III

	Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.						
Totale				41.483.725,00	415.825,82		
• Oneri accessori e spese 10%				€	41.582,58		
• Coordinamento tecnico (a vacanza)				€	30.000,00		
• Rilievi planoaltrimetrici, topografici e fotografici di particolare complessità (a vacanza)				€	114.836,67		
• Elaborato descrittivo contenente tutti i dettagli grafici necessari per definire sinteticamente i livelli di per ogni singolo requisito di ogni singolo tronco ai sensi della Direttiva 375/2017				€	77.374,11		
Totale				€	679.619,18		

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI e non sono stati stimati oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta.

L'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di prestazioni che assumono valore ed utilità per l'Ente solo se considerati nella loro unitarietà tenuto conto delle modalità e condizioni derivanti dal finanziamento statale.

L'appalto è finanziato come segue:

- con decreto n. 199 del 08/08/2017 il MIT ha autorizzato il trasferimento dei fondi, stimati complessivamente in Euro 1.066.728,000, alla Regione Emilia-Romagna;
- con delibera di Giunta n. 1883 del 29/11/2017 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato detti fondi alla Città metropolitana di Bologna.

3.3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi previsti dall'art. 4 dello Schema di contratto allegato alla documentazione di gara.

Considerata la durata prevista per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto, non è prevista la revisione dei prezzi.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, fatte salve le limitazioni di seguito specificate.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l'articolazione del concorrente in RT potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lett. f) del medesimo comma. Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita come segue:

- 60% mandataria/capogruppo;
- 40% mandanti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'**esclusione** dalla gara sia dei consorzi che dei consorziati;

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Contratti di rete

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, dall'art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall'art. 42, comma 2, del Codice; il soggetto partecipante non deve essere incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- b) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
- d) non aver, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list" elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, ovvero, in caso di sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", essere in possesso, **a pena di esclusione**, dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

I requisiti di cui alle precedenti lettere in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari devono essere posseduti singolarmente da tutti i componenti; nel caso di consorzi stabili i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

5.2) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni relative al servizio dovranno essere svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento dell'appalto è fissato in **16 unità** e dovrà comprendere le seguenti professionalità:

1. due tecnici esperti nella progettazione stradale in particolare di piste ciclabili
2. un tecnico esperto nella progettazione di strutture
3. un geologo
4. sei tecnici esperti in rilievi topografici
5. sei tecnici operativi/disegnatori.

Dovrà essere indicato il soggetto incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Fermo restando la presenza del numero minimo di unità di personale sopra indicato per lo svolgimento dei servizi tecnici in questione, è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più professionalità, anche al fine di assicurare tutti i

requisiti professionali sopra stabiliti;

- b) (per i professionisti singoli o associati) possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263;
- c) (per le società) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici non residenti in Italia, per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- d) (per le società di professionisti) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263;
- e) (per le società di ingegneria) possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263;
- f) (per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice) i requisiti di cui alle lettere da b) ad e) devono essere posseduti singolarmente dai partecipanti al raggruppamento, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; si richiama in particolare la necessità di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista con i requisiti specificati all'art. 4 del D.M. citato.
- g) (per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE), i requisiti di cui alle suindicate lettere da b) ad e) devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

5.3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI

- a) fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore ad € 800.000,00 (al netto di oneri fiscali); il presente requisito viene richiesto al fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dell'opera da realizzare e alla peculiarità dell'appalto.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui sopra è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle

società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016 o nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo globale per ognuna delle categorie delle opere sotto indicate, non inferiore agli importi di seguito riportati (al netto di oneri fiscali):

- categoria V.01 (VI/a) importo € 5 milioni;
- categoria V.02 (VI/a) importo € 20 milioni;
- categoria S.04 (IX/B) importo € 18 milioni;

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di **due servizi** attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016 o nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo totale, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore agli importi di seguito riportati (al netto di oneri fiscali):

- categoria V.01 (VI/a) importo € 2 milioni;
- categoria V.02 (VI/a) importo € 10 milioni;
- categoria S.04 (IX/B) importo € 9 milioni;

La comprova dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere b) e c), è fornita in uno dei seguenti modi:

- certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicate le categorie delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario, pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo (per la direzione

lavori). I certificati di esecuzione sono relativi al periodo temporale costituito dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), sono valutabili anche gli studi di fattibilità redatti, anche per opere pubbliche realizzate o da realizzare, tramite finanza di progetto;

I documenti a comprova devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

Si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Per quanto riguarda i servizi di direzione lavori e collaudo l'approvazione si intende riferita alla data di relativi atti di approvazione.

Per le classi e per le categorie dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si fa riferimento al succitato D.M. 17/06/2016. In relazione alle precedenti lettere b) e c) sono da ritenersi idonei a comprovare i requisiti anche gli interventi appartenenti alle seguenti categorie:

Categorie richieste	Categorie analoghe
V.01	Tutte le opere afferenti alla categoria "Infrastrutture per la mobilità"
V.02	Tutte le opere afferenti alla categoria "Infrastrutture per la mobilità" con un grado di complessità non inferiore a 0,45
S.04	S.03

Si precisa che, ai fini della comparazione dei requisiti tra le attuali classificazioni (DM 17/06/2016 uguali a quelle del DM 143/2013) e quelle della L. 143/1949, nel caso in cui dovessero emergere incongruenze evidenti fra le prestazioni di servizio effettivamente espletate e la classe e categoria in cui le stesse sono state inquadrare con la L. 143/1949, si terrà conto del servizio effettivamente prestato a prescindere dalla classe e categoria di inquadramento, prendendo in considerazione il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta;

- d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non inferiore a **12 unità**.

Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici non inferiore a **12 unità**, che può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.

Per la comprova del requisito è possibile presentare estratto libro unico del lavoro o altra idonea documentazione; i relativi documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo la mandataria deve possedere (utilizzare) i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i. Il requisito di cui alla precedente lettera c) non è frazionabile e ogni servizio di punta deve essere stato svolto interamente da uno dei componenti il raggruppamento.

Per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c. consorzio e imprese consorziate indicate come esecutrici.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnici/professionali di natura strettamente soggettiva.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In base all'art. 89, comma 6, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più ausiliari.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del Codice, l'Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

9. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente le tre buste di seguito specificate, sigillato **a pena di esclusione**, dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del **26/03/2018** esclusivamente al Servizio Archivio e Protocollo Generale della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni,13 – 40126 Bologna, recapitato anche a mano (in tal caso: dal lunedì al venerdì ore 9,00 -12,00).

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e la seguente dicitura:

"NON APRIRE - OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DELLA CICLOVIA DEL SOLE PERCORSO VERONA- FIRENZE – CIG 7374971299 - SCADENZA IL GIORNO 26/03/2018 - ORE 12:00.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico sigillato dovrà contenere, **a pena di esclusione**, tre buste ciascuna delle quali sigillata, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la rispettiva dicitura:

"BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"BUSTA B: OFFERTA TECNICA"

"BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE o della dichiarazione sostitutiva che ne riporti i contenuti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative e/o sostitutive, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

11.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Domanda di partecipazione alla gara in regola con l'imposta di bollo, compilata preferibilmente seguendo il Modello 1) allegato alla documentazione di gara. La domanda, contenente l'indicazione dell'oggetto della procedura ed i dati identificativi del concorrente, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito l'istanza è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l'istanza è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di Consorzio di cui all'art.46, comma 1, lett. f), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di ricorso al subappalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 31, c. 8, del Codice, la domanda dovrà contenere la dichiarazione sulle parti del servizio che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto e come specificato al precedente punto 7; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO:

La legge n. 190/2012 ha introdotto una limitazione alla libertà negoziale del dipendente pubblico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto nell'intento di eliminare il rischio della "convenienza" di accordi fraudolenti.

L'ambito della norma è riferito a quei soggetti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In particolare, detti dipendenti, nel triennio successivo alla cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro con l'amministrazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati destinatari dei sopracitati provvedimenti.

Alla violazione del sopracitato divieto consegue, oltre alla nullità del contratto, l'impossibilità per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni, nonché l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento, con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Il concorrente deve quindi dichiarare di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana), esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti; tale dichiarazione è contenuta nel modello di dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla gara.

11.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente che intende partecipare alla gara dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che ne riporti integralmente il contenuto. Si segnala che il modello di DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante è aggiornato al decreto correttivo n. 56/2017; nel caso di utilizzo di dichiarazioni sostitutive, le stesse devono contenere anche le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter, del Codice, introdotte dal correttivo succitato.

Le dichiarazioni rese mediante il DGUE dal concorrente che partecipa alla gara:

- integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara e delle altre dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara;
- attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti nel bando e nel presente disciplinare di gara in relazione alla partecipazione alla gara con l'avvertenza che, in relazione alla Parte IV del DGUE, il concorrente può limitarsi a compilare la sezione «α», atteso che le dichiarazioni specifiche sono da rendere come da Modello 3 "*Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti per partecipare alla gara*" parte integrante della documentazione di gara.

Le dichiarazioni di cui al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e nel renderle i concorrenti devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano l'istanza di partecipazione e le altre dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara sono relative ad elementi richiesti nei documenti di gara: tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell'istanza/dichiarazioni sia nel DGUE, al fine di consentire al RUP di avere a disposizione un quadro informativo completo.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI, ovvero dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

6) *in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"*: dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010), **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, **per ciascun subappaltatore**, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI, ovvero una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5.1 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente può limitarsi a compilare unicamente la sezione «α», atteso che le dichiarazioni specifiche sui requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico professionale sono da rendere come da Modello 3 *“Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti richiesti i idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico professionale per partecipare alla gara”*, parte integrante della documentazione di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26/10/2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it .

11.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende - nell'ambito dell'istanza di partecipazione di cui al modello allegato 1 al presente disciplinare - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta provinciale n. 15/2014 e confermato in ultravigenza con atto sindacale n. 11/2017 reperibile al link

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/amministrazione_trasparenze/PTPC_2014_2016.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del contratto;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;

5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ovvero** indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

6. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura d'appalto in oggetto.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010), **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010, e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

9. dichiara, nella persona del legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

11.4) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.

Il concorrente dichiara i requisiti richiesti ai punti 5.2 e 5.3 del disciplinare, preferibilmente seguendo il Modello 3) allegato alla documentazione di gara. Tali dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm. e, come già specificato al precedente punto 11.2), integrano quanto dichiarato nella Parte IV – Criteri di selezione del DGUE. Devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente oppure da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura); la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso raggruppamenti temporanei di concorrenti/aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete/GEIE, le dichiarazioni dovranno essere presentate e sottoscritte da ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà il raggruppamento/aggregazione/GEIE (a prescindere quindi dal fatto che siano costituiti o costituendi) in relazione ai requisiti messi a disposizione.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1), lett. f), del Codice, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali saranno da rendersi a cura del consorzio ma potranno essere dimostrate, per i primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, anche attraverso i requisiti delle società consorziate (si veda quanto precisato in proposito dall'ANAC nelle Linee guida n. 1 al punto 2.2.3.4).

11.5) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.

49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici;

2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

11.6) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.1.

Per i consorzi stabili:

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
- o, in alternativa,*
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti o le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti specificati con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica (punto 14 – Criterio di aggiudicazione) e secondo le modalità ivi previste.

L'offerta tecnica e i relativi documenti allegati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel successivo paragrafo 14, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice e deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 4 allegato alla documentazione di gara e contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara. La percentuale deve essere indicata sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevale quella indicata in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 11.1.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del precitato Decreto, in base ai criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi di seguito indicati, mediante il metodo aggregativo compensatore; la valutazione degli elementi di natura tecnico qualitativa sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie e il coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica sarà calcolato mediante la formula “bilineare”.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi complessivi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$P_i = X * (A_i/A_{soglia}) * 25 + C_{Ai} * 35 + C_{Bi} * 40$$

Oppure, per i concorrenti che hanno offerto un ribasso per il prezzo superiore al ribasso soglia (A_{soglia}) il coefficiente relativo al prezzo sarà determinato con la formula seguente:

$$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

- 25 è il peso ponderale attribuito al ribasso sul prezzo
- 35 è il peso ponderale attribuito alla professionalità ed adeguatezza
- 40 è il peso ponderale attribuito alle caratteristiche metodologiche e funzionali del servizio
- P_i è il punteggio complessivo attribuito al concorrente iesimo
- X è il coefficiente di abbattimento pari a 0,90
- A_i è il ribasso offerto dal concorrente iesimo
- $A_{(max)}$ è il ribasso massimo offerto in sede di gara
- $A_{(soglia)}$ è la media aritmetica dei ribassi offerti in sede di gara (somma delle percentuali offerte dai concorrenti diviso il numero di concorrenti)
- C_{Ai} , C_{Bi} sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente iesimo:
 - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile
 - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
 si precisa che: C_{Ai} sta per Professionalità ed adeguatezza e C_{Bi} per Caratteristiche metodologiche e funzionali del servizio.

I coefficienti C_{Ai} e C_{Bi} sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie, con l'impiego della tabella triangolare.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà fatta sulla base dei sub elementi e relativi sottopesi riportati nella tabella che segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Peso ponderale totale elemento	Sottopeso singolo subelem.	Coeffic.
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA				
A - PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA		35		
1) Servizi prestati (massimo 3 affini a quello oggetto della gara e ritenuti dal concorrente maggiormente significativi della propria professionalità)	Attinenza delle opere oggetto dei servizi prestati per importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara		20	0-1
2) Esperienze di coordinamento	Complessità e numerosità di Enti e soggetti coinvolti nell'ambito di servizi prestati con particolare riguardo al numero ed ai livelli di Enti territoriali coinvolti		15	0-1
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E FUNZIONALI DEL SERVIZIO		40		
3) Elementi di miglioramento del rilievo del tracciato	Introduzione di metodologie innovative per il rilievo del tracciato della Ciclovia (per esempio riprese video delle alternative di tracciato, rappresentazioni virtuali, ecc)		10	0-1
4) Team dedicato al servizio	4.1 Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale		12	0-1
	4.2 Esperienza e qualificazione professionale del soggetto incaricato del coordinamento e dell'integrazione fra i vari aspetti specialistici		8	0-1
5) Approccio progettuale per la definizione dell'elaborato descrittivo di sintesi previsto nell'Elenco di cui al punto 5 del paragrafo 2 – punto 2.1 del presente disciplinare	Metodologia proposta per l'elaborazione del documento descrittivo di sintesi finalizzato alla valutazione del livello minimo – buono – ottimo dei requisiti/sottorequisiti dei tronchi della ciclovia		10	0-1
TOTALE PESO PONDERALE OFFERTA TECNICO QUALITATIVA		75		
OFFERTA ECONOMICA				
C – CORRISPETTIVO		25		
Corrispettivo per il servizio	Ribasso unico percentuale da applicare sul corrispettivo a base di gara		25	0-1

Ogni commissario valuterà, per ogni subelemento di valutazione di natura qualitativa, quale dei due concorrenti che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un concorrente e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un valore di giudizio secondo la seguente scala di valori:

Grado di preferenza	Valore associato
Preferenza massima	6
Preferenza grande	5
Preferenza media	4
Preferenza piccola	3
Preferenza minima	2
Parità	1

Una volta terminati i confronti a coppie per ogni subelemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Qualora invece il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre non si procederà al confronto a coppie ma ogni componente della Commissione attribuirà, per ogni subelemento, un valore di giudizio, variabile da 0 (valutazione minima) a 10 (valutazione massima), nel rispetto di quanto di seguito riportato:

Grado di giudizio	Coefficiente
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Dicreto	7
Più che sufficiente	6
Sufficiente	5
Quasi sufficiente	4
Insufficiente	3
Gravemente insufficiente	2
Inadeguato	0

Per ogni subelemento sarà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ed infine si normalizzano i coefficienti medi riportando ad uno il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel subelemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel subelemento.

In ogni caso (numero di offerte superiore o inferiore a tre) sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, per ogni elemento si procede ad una seconda riparametrazione, al fine di assegnare il punteggio massimo di 35 punti all'offerta risultata migliore relativamente all'elemento "Professionalità ed adeguatezza" e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a

ciascuna delle altre offerte, e il punteggio massimo di 40 punti all'offerta risultata la migliore relativamente all'elemento "Caratteristiche metodologiche e funzionali del servizio" e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte.

Sulla somma dei punteggi complessivi dei due elementi sopra indicati si procederà ad una ulteriore riparametrazione al fine di assegnare il punteggio massimo di 75 punti all'offerta tecnica risultata migliore e determinando, proporzionalmente, il punteggio complessivo relativo a ciascuna delle altre offerte.

Si precisa che di tutte le riparametrazioni dei coefficienti C_{Ai} e C_{Bi} si dovrà tener opportunamente conto in sede di applicazione della formula di attribuzione dei punteggi.

Nel caso di una sola offerta valida non si procederà ad alcuna riparametrazione ed il punteggio minimo per ciascun elemento (clausola di sbarramento di cui al successivo art. 6) dovrà essere raggiunto già sulla base dei coefficienti provvisori non riparametrati.

I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Sarà proposto, quale aggiudicatario, il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto dato dalla somma dei punti relativi all'offerta tecnica con i punti relativi all'offerta economica. In caso di parità di punteggio risulterà vincitore il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica e, in subordine, il maggior punteggio nel merito tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio tra i concorrenti posizionatisi alla pari.

Per quanto riguarda la formulazione dell'offerta tecnica si specifica quanto segue con riferimento a ciascuno dei suddetti criteri di valutazione.

Elemento 1 - Servizi prestati – Punti max attribuibili 20

Attinenza delle opere oggetto dei servizi prestati per importo e natura dei lavori rispetto a quelli posti a base di gara.

Dovrà essere fornita documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi, sotto il profilo tecnico, della propria capacità per l'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, eseguiti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, indicati in ordine di importanza:

- progettazione di piste ciclabili in ambito extraurbano che comprendano opere strutturali come ponti e/o interventi di consolidamento di versanti;
- progettazione di piste ciclabili in ambito extraurbano;
- progettazione di piste ciclabili in ambito urbano che comprendano risoluzione di interferenze critiche;

- progettazione di piste ciclabili in ambito urbano.

Si terrà conto della completezza documentale.

Per ogni intervento dovranno essere presentate preferibilmente un numero massimo di 3 pagine di formato A3 e di 6 pagine di formato A4. Si precisa, a maggior chiarimento del termine pagina, che un foglio (scritto fronte e retro) è costituito da due pagine.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare anche l'effettivo ruolo del professionista partecipante, l'importo dell'opera, il committente, se si tratta di studio di fattibilità, progetto preliminare/studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo o progetto esecutivo e lo stato di realizzazione dei lavori. Tale documentazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di RTC, presenti offerta per il conferimento del servizio in oggetto; non dovrà superare, complessivamente, la descrizione di 3 interventi (in caso di RTC, aumenta soltanto la possibilità di selezione dei 3 progetti/interventi ritenuti dal concorrente maggiormente meritevoli fra tutte le prestazioni effettuate dai soggetti raggruppati).

Si precisa che i servizi già svolti sono valutati unicamente per il loro contenuto, cioè per la natura della prestazione, al fine di valutare la professionalità del concorrente quale garanzia della prestazione del servizio, che incide sulle modalità di redazione del progetto da affidare.

Elemento 2 - Esperienze di coordinamento – Punti max attribuibili 15

Complessità e numerosità di Enti e soggetti coinvolti nell'ambito di servizi prestati con particolare riguardo al numero ed ai livelli di Enti territoriali coinvolti.

Il concorrente dovrà selezionare 3 progetti ritenuti più significativi tra quelli svolti negli ultimi dieci anni per ognuno dei quali dovrà presentare una breve relazione di sintesi (massimo 1 pagina formato A4 per ogni progetto) dalla quale si evinca con chiarezza il tipo di rapporto (coordinamento, consulenza, parere, ecc) con gli Enti territoriali coinvolti; dovranno essere altresì individuabili chiaramente gli ambiti territoriali di estensione del progetto (per esempio: progetto di carattere sovracomunale con il coinvolgimento dei Comuni di) e gli Enti con i quali è stato necessario entrare in contatto durante la stesura del progetto.

Tale documentazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di RTC, presenti offerta per il conferimento del servizio in oggetto; non dovrà superare, complessivamente, la descrizione di 3 progetti (in caso di RTC, aumenta soltanto la possibilità di selezione dei 3 progetti ritenuti dal concorrente maggiormente meritevoli fra tutte le prestazioni effettuate dai soggetti raggruppati).

Elemento 3 - Elementi di miglioramento del rilievo del tracciato – Punti max attribuibili 10

Introduzione di metodologie innovative per il rilievo del tracciato della Ciclovía (per esempio riprese video delle alternative di tracciato, rappresentazioni virtuali, ecc).

Verranno valutati positivamente gli elementi di miglioramento del rilievo basati su tecnologie innovative in riferimento ai punti critici/particolari definiti nella cartografia allegata alla documentazione di gara. La Commissione riterrà migliori le metodologie più idonee a descrivere nel loro complesso le criticità rilevate.

Si richiede che la metodologia proposta dal concorrente abbia una interfacciabilità con gli strumenti informatici comunemente in uso; per la sua descrizione si richiede che vengano fornite tutte le specifiche tecniche degli elaborati che verranno prodotti utilizzando la metodologia adottata. Massimo 1 pagina formato A4.

Elemento 4 - Team dedicato al servizio – Punti max attribuibili 20

4.1 Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale - Punti max attribuibili 12

Dovrà essere fornita una relazione che indichi la struttura organizzativa, l'organizzazione e la qualifica del personale (massimo 2 pagine formato A4).

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico organizzativa previste sono coerenti tra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. In particolare sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo la qualificazione e la composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento del servizio, con il dettaglio delle risorse destinate alle singole attività, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali, anche in riferimento all'organizzazione operativa per il coordinamento tecnico con gli Enti coinvolti.

4.2 Esperienza e qualificazione professionale del soggetto incaricato del coordinamento dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche - Punti max attribuibili 8

Dovrà essere fornito il curriculum vitae del soggetto incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche in base al quale la Commissione valuterà l'esperienza e la qualificazione professionale più idonea a svolgere il ruolo richiesto; il curriculum in formato europeo dovrà essere prodotto in massimo 4 pagine formato A4 (per il rispetto del quantitativo massimo richiesto si suggerisce di limitare la descrizione delle attività svolte a quelle attinenti al servizio richiesto).

Elemento 5 – Approccio progettuale per la definizione dell'elaborato descrittivo di sintesi previsto nell'Elenco di cui al punto 5 del paragrafo 2 – punto 2.1 del presente disciplinare – Punti max attribuibili 10

Metodologia proposta per l'elaborazione del documento descrittivo di sintesi finalizzato alla valutazione del livello minimo – buono – ottimo dei requisiti/sottorequisiti dei tronchi della ciclovia.

Per identificare la metodologia progettuale proposta devono essere prodotti:

- un elenco dei dettagli grafici che si intendono sviluppare e le relative scale di

rappresentazione; tale documentazione dovrà essere contenuta al massimo in 1 pagina formato A4;

- un esempio di rappresentazione grafica/tabellare con esplicitazione dei contenuti dell'analisi che si intende svolgere per definire un requisito/sottorequisito, a scelta del concorrente, riferito ad un generico tronco di pista ciclabile; tale documentazione dovrà essere contenuta al massimo in 1 pagina formato A3.

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la documentazione dimostri che la metodologia progettuale è coerente con i risultati attesi definiti nello schema di contratto.

Le pagine o gli elaborati in eccedenza rispetto ai rispettivi limiti indicati nei singoli elementi non saranno considerati ai fini dell'assegnazione del punteggio. Tutti i documenti dovranno essere scritti in lingua italiana e dovranno essere forniti in formato cartaceo.

Per consentire una facile comparazione tra i concorrenti l'offerta tecnica deve avere un'articolazione interna secondo l'elencazione degli elementi sopra esposti; ogni pagina dovrà contenere in intestazione il numero dell'elemento a cui si riferisce e il numero di pagina progressivo all'interno dello stesso.

Se non sarà presentato parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi la cui documentazione costituisce l'OFFERTA TECNICA, la Commissione non effettuerà la valutazione per tali elementi e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo elemento di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e, allo stesso, sarà attribuito il coefficiente zero.

Clausola di sbarramento

Data l'importanza per l'Amministrazione che la prestazione di servizi sia eseguita con modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo è prevista la clausola di sbarramento: per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell'offerta tecnica, prima dell'ultima riparametrazione per l'attribuzione del punteggio complessivo previsto per l'offerta tecnica di 75 punti, almeno i seguenti punteggi:

- punti 18 per l'elemento di valutazione sub. A - PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA;
- punti 20 per l'elemento di valutazione sub B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E FUNZIONALI DEL SERVIZIO.

L'offerente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica, costituiscano segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del Codice. In base a quanto

disposto da tale articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti; il concorrente a tal fine dovrà rendere la dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non dovrà fare nessun riferimento al ribasso.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi dell'Offerta tecnica sopra illustrati da parte dell'apposita Commissione.

Si specifica, inoltre, che le proposte migliorative contenute nell'Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell'appaltatore e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **28 aprile 2018**, alle ore 9,30 presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni n. 13 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico

<http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>

almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti saranno comunicate le successive sedute pubbliche.

Il seggio di gara, appositamente costituito, procederà nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a)** verificare la completezza e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi modelli 1, 2 e 3 allegati ai documenti di gara;
- b)** attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente punto 10, ricorrendone i presupposti;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte contenente la determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta quali modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice la conservazione in cassaforte presso U.O. Segreteria generale e appalti e la consegna alla commissione giudicatrice da parte di un funzionario della stessa U.O.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono, quindi, invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, al link

<http://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione>

la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice che, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 14.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14, e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la componente economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la componente economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e, dunque, esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata i chiarimenti forniti dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con i chiarimenti, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4), e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all'art. 83 del medesimo. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto: l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel testo vigente (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini, previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dallo stesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le

modalità previste dal medesimo articolo nonché dall'art. 17 dello schema di contratto approvato con la determinazione a contrattare.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del Codice nonché del d.m. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 890,28 (ottocentonovanta/28): la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicazione dell'esito di gara, nonché tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

21. DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 bis L.n. 241/1990 e 32, comma 4, del Codice il termine di conclusione del procedimento in oggetto è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 13.

Responsabile del trattamento dati personali è l'ing. Pietro Luminasi.

Il Dirigente del Servizio
Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade
Ing. Pietro Luminasi
(documento firmato digitalmente)